

Convegno nazionale: La crisi d'impresa

Tavola rotonda: la revisione legale

L'impatto sull'approccio di audit delle nuove disposizioni relative agli assetti organizzativi e l'importanza di un'efficace comunicazione tra revisore e collegio sindacale negli EIP

Roberto Polegri

Firenze, 26 ottobre 2019

Considerazioni preliminari

- **Ambito di applicazione delle nuove disposizioni sugli assetti organizzativi**

Primo pilastro (nuovo art. 2086, secondo comma, c.c.): **l'organo amministrativo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale.**

Riguarda tutte le tipologie di imprese, compresi EIP ed ESRI (artt. 16 e 19-*bis* D.Lgs. 39/2010). Le disposizioni relative agli strumenti di allerta invece non si applicano a società con azioni quotate, diffuse, e alle imprese che operano in settori vigilati (art. 12, commi 4 e 5, D.Lgs. 14/2019).

L'art. 14 del Decreto prevede corrispondenti **obblighi di verifica da parte dell'organo di controllo e del revisore legale (o società di revisione), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni**, sull'operato dell'organo amministrativo con riferimento alla valutazione costante dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario e del prevedibile andamento della gestione.

- **Sostanziale coerenza** dell'ambito delle verifiche con le previsioni dei **Principi di revisione** in materia di comprensione dell'impresa e del suo contesto operativo, valutazione dei rischi, *going concern*.

Impatto delle nuove disposizioni sull'approccio di *audit* – Punti chiave del processo di revisione

- Comprensione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, inclusi i controlli interni, e valutazione dei rischi (**ISA Italia 315**)

Obiettivi e strategie aziendali – rischi dell'attività – controlli rilevanti (D&I) - performance economico finanziaria

- Apprezzamento della valutazione della direzione aziendale sul *going concern* (**ISA Italia 315 e 570**)

Processo adottato dalla direzione per la propria valutazione – assunzioni di base – piani di azione futuri

- Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale (**ISA Italia 570**)



Impatto delle nuove disposizioni sull'approccio di *audit* – Focus su assetti organizzativi

Adeguatezza degli assetti organizzativi alla natura e alle dimensioni dell'impresa

È una valutazione complessa: valutazione di proporzionalità degli assetti rispetto alle caratteristiche dell'impresa nonché di potenziale efficacia degli stessi avuto riguardo:

- all'attribuzione di chiari compiti e responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- alla predisposizione di procedure aziendali e strumenti operativi che consentano di monitorare gli indicatori significativi, anche attraverso l'utilizzo di informazioni fornite da fonti indipendenti;
- all'istituzione di sistemi di reporting efficaci sul monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario e sul prevedibile andamento della gestione.



Il concetto di adeguatezza va letto insieme al concetto di funzionalità.

Impatto delle nuove disposizioni sull'approccio di *audit* – Focus su assetti organizzativi

Funzionalità degli assetti organizzativi alla rilevazione tempestiva della crisi

Preferenza per approccio *forward-looking*: particolare attenzione ad indicatori prospettici (v. ISA Italia 570):

- *Indicatori finanziari (prospettive di rinnovo dei prestiti in scadenza, previsioni di flussi di cassa, modifiche nei rapporti con i fornitori);*
 - *Indicatori gestionali (governance instabile, dimissioni di figure chiave, operazioni inusuali con parti correlate);*
 - *Altri possibili indicatori (procedimenti legali, rispetto di requisiti prudenziali).*
- ... ma attenzione a non sottovalutare i dati storici (scetticismo professionale):
- *costruzione dei piani su base inerziale (valutazione critica);*
 - *importanza del back-testing per apprezzare la capacità del management nel predisporre previsioni affidabili sulle grandezze chiave (Flussi di cassa dalla gestione caratteristica, PFN).*

Importanza della comunicazione tra revisore e collegio sindacale (*audit committee*)

- Le attività di verifica sull'operato dell'organo amministrativo in relazione alla predisposizione degli assetti organizzativi sono esercitate da parte del revisore legale e del collegio sindacale nell'ambito delle rispettive funzioni. Le attività vanno inquadrate nel *framework* normativo sulla revisione legale.
- Al riguardo, le novità introdotte nel 2016 con *l'audit reform* europea hanno posto l'accento sul ruolo dell'*audit committee* negli EIP, incaricato, tra gli altri compiti, di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio dell'impresa per quanto attiene l'informativa finanziaria (art. 19, D.Lgs. 39/2010).
- Il revisore deve comunicare «tempestivamente» al collegio sindacale gli aspetti di comune interesse (Principi ISA Italia 260 e 265 applicabili a tutte le revisioni) e per gli EIP trova il momento di formalizzazione finale nella «Relazione aggiuntiva», prevista dall'art. 11 del Regolamento (UE) n. 537/2014.

Importanza della comunicazione tra revisore e collegio sindacale (*audit committee*)

- Tra gli elementi che il revisore deve rappresentare all'*audit committee* si richiamano:
 - la valutazione di circostanze che possono sollevare dubbi sulla continuità aziendale;
 - le carenze significative nel SCI per l'informativa finanziaria e la loro risoluzione;
 - le questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, strumentali all'esercizio delle funzioni dell'*audit committee*.

In conclusione, un'efficace comunicazione tra revisore e *audit committee* sui temi di comune interesse è in grado di rafforzare l'*accountability* dell'organo amministrativo:

- nell'approntare gli interventi necessari a fronteggiare eventuali carenze negli assetti organizzativi e procedurali - anche nell'accezione prevista dal Codice della crisi;
- nell'evitare l'utilizzo di politiche contabili tese a dissimulare situazioni critiche e a rallentarne l'emersione.